



COMUNE di JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Regolamento per l'utilizzo di immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale.

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 7 settembre 2015

INDICE

CAPO I - USO DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1
ART. 1 (OGGETTO).....	1
ART. 2 (RICHIESTA)	1
ART. 3 (RILASCIO DELLA CONCESSIONE)	1
ART. 4 (PRIORITÀ)	2
ART. 5 (TARIFFE).....	2
ART. 6 (ESENZIONI)	2
ART. 7 (RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI)	2
ART. 8 (SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE E CASI PARTICOLARI DI DINIEGO).....	3
ART. 9 (RISARCIMENTO DANNI).....	3
CAPO II - USO DELLA PALESTRA COMUNALE	3
ART. 10 (DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE).....	3
ART. 11 (CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE)	3
ART. 12 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)	4
ART. 13 (RILASCIO DELLE CONCESSIONI D'USO).....	4
ART. 14 (MODALITÀ D'USO DELLA STRUTTURA SPORTIVA)	5
CAPO III - NORME GENERALI	6
ART. 15 (CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE CHIAVI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE).....	6
ART. 16 (COMUNICAZIONE).....	6

CAPO I

Uso di beni di proprietà comunale

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di beni immobili di proprietà comunale da parte di soggetti (persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti ecc.) aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, turistica, sportiva o di recupero del patrimonio, delle tradizioni e delle consuetudini culturali locali.
2. In via subordinata può essere concesso l'utilizzo di tali beni immobili anche per fini privati, a canoni di mercato.

Art. 2 (Richiesta)

1. I soggetti interessati a utilizzare gli immobili di cui all'art. 1 devono presentare apposita istanza, di norma, almeno 5 gg. prima dell'utilizzo quando trattasi di attività occasionali, ed entro un congruo termine, quando trattasi di attività che si protraggono apprezzabilmente nel tempo e/o di durata annuale o pluriennale.
2. Le istanze, indirizzate al Sindaco, devono essere formulate su appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale nei quali dovranno essere precisati:
 - a) denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito del soggetto richiedente;
 - b) descrizione delle attività svolte nella struttura chiesta in uso;
 - c) i giorni e le ore di utilizzo.
3. Nella domanda, inoltre, il soggetto richiedente dichiara formalmente di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'uso concesso, esonerando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 3 (Rilascio della concessione)

1. La competenza al rilascio della concessione spetta al Sindaco, sentita se del caso, la giunta comunale.
2. Il Sindaco rilascia la concessione tenendo, prioritariamente conto della rilevanza sociale dell'attività svolta.
3. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni od ore diversi di utilizzo della struttura richiesta, in relazione ad altri richiedenti per i quali è stata rilasciata la concessione o è in corso di rilascio della stessa.

Art. 4 (Priorità)

1. L'uso dei beni immobili di proprietà comunale è riservato, in via principale al Comune stesso, per i propri fini istituzionali e per le attività e/o manifestazioni promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale.
2. In via subordinata l'uso dei citati beni è concesso a soggetti aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, turistica, sportivo o di recupero delle tradizioni o consuetudini culturali locali.
3. In via di estremo subordine l'uso dei citati beni è concesso a soggetti privati, per fini privati, purché residenti nel Comune di Jovençan.

Art. 5 (Tariffe)

1. Le tariffe per la concessione in uso dei beni immobili di proprietà comunale sono determinate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono determinate anche in base ai costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria degli immobili.
3. La giunta comunale provvede annualmente all'adeguamento delle tariffe in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Il comune si riserva di proporre alle associazioni che utilizzano gli immobili comunali, nell'ottica di un mantenimento del territorio, un onere non economico quale, ad esempio, la pulizia periodica dei sentieri.

Art. 6 (Esenzioni)

1. I beni immobili di proprietà comunale sono concessi gratuitamente per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo. Gli stessi sono altresì concessi gratuitamente per manifestazioni o attività promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale.
2. Ulteriori esenzioni possono essere stabilite dalla Giunta Comunale, per particolari utilizzi e ove vi siano particolari motivazioni.

Art. 7 (Responsabilità del concessionario e obblighi)

1. Il concessionario è civilmente responsabile dei danni arrecati a cose e persone per fatto a lui imputabile, nei periodi di durata della concessione.
2. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:
 - a) Impedire l'accesso alla struttura di persone non autorizzate, in relazione all'attività svolta;
 - b) Custodire e conservare i beni immobili e gli eventuali arredi, secondo il comportamento del "buon padre di famiglia";
 - c) Chiudere tutti i locali e aver cura di spegnere le luci;
 - d) Avvisare senza ritardo il Comune di ogni problema riscontrato nell'uso dei beni;

- e) Riconsegnare il bene immobile nelle stesse condizioni di consegna.
- 3. Il concessionario è responsabile esclusivamente delle manutenzioni ordinarie (pulizia e tinteggiatura dei locali).
- 4. Le chiavi dei locali concessi sono affidate a un responsabile che si deve impegnare a non riprodurre doppioni senza il consenso dell'Amministrazione comunale. Il non rispetto di tale prescrizione determina la revoca immediata dell'uso dei locali.

Art. 8 (Sospensione o revoca della concessione e casi particolari di diniego)

- 1. Il Sindaco può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico.
- 2. La concessione può inoltre essere sospesa o revocata per constatate e gravi irregolarità nell'utilizzo.
- 3. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia, in precedenza, utilizzato i beni immobili concessi in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento.
- 4. Il duplicato delle chiavi dei locali senza il consenso dell'Amministrazione determina la revocata immediata della concessione.

Art. 9 (Risarcimento danni)

- 1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi e agli impianti di proprietà comunale e di quelli arrecati a persone o cose di terzi.

CAPO II

Uso della palestra comunale

Art. 10 (Disciplina della concessione in uso della palestra comunale)

- 1. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al capo I del presente regolamento, ove compatibile, la concessione in uso della palestra comunale è disciplinata dagli articoli del capo II° del presente regolamento.

Art. 11 (Criteri generali per la concessione in uso della palestra comunale)

- 1. La palestra facente parte dell'edificio scolastico è di proprietà del Comune e ha la funzione primaria di offrire l'utilizzo di una struttura e di attrezzature per la pratica sportiva nonché ludico-ricreativa, essendo strumento di formazione fisica e morale. L'utilizzo della palestra

da parte di terzi deve essere assicurato tramite apposito ingresso esterno, onde evitare l'impiego improprio di beni mobili e immobili in uso alla scuola dell'infanzia e primaria.

2. La concessione in uso a terzi della struttura di cui al comma 1 è subordinata:
 - a) al prioritario uso per attività scolastiche negli orari stabiliti a tal fine da competenti organi della scuola;
 - b) all'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose per tutto il periodo di utilizzo della struttura;
 - c) all'eventuale conseguente versamento, da parte dei concessionari, degli oneri di cui all'articolo 5 e 9;
 - d) all'utilizzo della struttura per attività compatibili con la sua destinazione d'uso.
3. Nel caso di più richieste d'uso contemporaneo della palestra, la concessione è rilasciata con priorità ai richiedenti che, nell'ordine, svolgono attività:
 - a) senza fini di lucro;
 - b) sul territorio comunale;
 - c) per giovani in età scolare dai 6 ai 18 anni;
 - d) per il maggior numero di partecipanti in relazione alla capienza della struttura.

Art. 12 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'utilizzo della struttura di cui al capitolo II, devono essere presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno per le richieste di uso annuale, e di norma, almeno 10 giorni prima dell'utilizzo per le domande relative ad attività occasionali e non diversamente programmabili.
2. Nelle domande, che dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune, sono precisati a pena d'inammissibilità:
 - a) denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito del soggetto richiedente;
 - b) il nome dell'istruttore o accompagnatore responsabile;
 - c) descrizione delle attività programmate nella struttura richiesta in uso;
 - d) indicazione dei giorni e della durata oraria d'uso della struttura richiesta ed indicazione, altresì, delle fasce d'orario desiderate;
 - e) dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività organizzate.
3. Nelle domande, inoltre, il soggetto richiedente dichiara formalmente di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale.

Art. 13 (Rilascio delle concessioni d'uso)

1. La concessione per le richieste d'uso annuale è rilasciata entro il 20 ottobre di ogni anno e quella per le richieste d'uso per attività occasionali nel corso dell'anno entro 10 giorni dal

ricevimento della domanda. Entro gli stessi termini viene data comunicazione agli interessati di eventuali motivati dinieghi delle richieste d'uso.

2. La concessione può essere condizionata, in relazione a particolari situazioni logistiche ed organizzative, al rispetto di speciali indicazioni d'uso. In ogni caso il rilascio della concessione obbliga il concessionario:
 - a) all'utilizzo della sola struttura o dei soli spazi espressamente concessi;
 - b) all'uso corretto delle attrezzature in dotazione secondo la loro destinazione funzionale;
 - c) al termine dell'utilizzo dovrà chiudere tutti i locali e spegnere le luci;
 - d) alla segnalazione immediata al personale di vigilanza di eventuali danni riscontrati o prodotti e di ogni impedimento o disfunzione di strutture, impianti ed attrezzature che possono causare pericolo o disagio;
 - e) al rigoroso rispetto degli orari fissati per l'uso della struttura e dei locali accessori;
 - f) alla comunicazione all'Amministrazione Comunale, almeno 24 ore prima e ogni qual volta si verifichi, del previsto mancato utilizzo della struttura. In caso contrario, il concessionario sarà comunque soggetto, ove previsto, al pagamento della tariffa di cui all'art. 5;
 - g) La durata della concessione d'uso non può eccedere i dodici mesi.

Art. 14 (Modalità d'uso della struttura sportiva)

1. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura sportiva, alla pulizia e alla custodia dell'immobile e delle attrezzature. Provvede alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento dei locali.
2. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti di apposita autorizzazione.
3. E' vietato l'uso di qualsiasi altro locale non espressamente indicato nella concessione.
4. L'accesso alla struttura sportiva è consentito alle sole persone che indossano calzature con le soles in gomma, idonee per svolgere attività ginnico-sportive e da calzare nei locali spogliatoio.
5. E' fatto divieto di introdurre nella struttura sportiva attrezzi incompatibili con la loro destinazione d'uso o il cui utilizzo possa arrecare danni agli impianti. E' fatto altresì divieto di fumare nella struttura e di introdurre o somministrare alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili.
6. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti di apposita autorizzazione.
7. L'uso della palestra da parte di richiedenti diversi dal personale docente della scuola stessa è concesso subordinatamente all'orario e al calendario di utilizzo riferito alle attività sportive e/o didattiche degli studenti, nonché ad eventuali corsi o manifestazioni organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale stessa.
8. L'utilizzo della palestra sarà concesso a titolo gratuito per manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale nonché per lo svolgimento di corsi organizzati da parte di associazioni od enti operanti sul territorio comunale.
9. I richiedenti non identificatisi nel precedente comma 8 saranno tenuti a pagare una tariffa oraria che verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPO III

Norme generali

Art. 15 (Consegna e riconsegna delle chiavi di accesso alle strutture di proprietà comunale)

1. Al responsabile di cui all'art 12 comma 2 lettera b) verrà consegnata, dall'ufficio di segreteria, la chiave per l'accesso agli immobili comunali che dovrà essere restituita a fine concessione.

Art. 16 (Comunicazione)

1. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito istituzionale.